



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Comun di San Vit di Fèagne
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2020 N° 00003 del Reg. Delibere
Copia conforme

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 09 del mese di giugno alle ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 02/06/2020, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

FABBRO MICHELE	SINDACO	presente
RIGHINI ANGELA	VICE SINDACO	presente
SINIGAGLIA ANDREA	CONSIGLIERE	presente
PONTELLO DAVID	CONSIGLIERE	presente
FASANO MICHELA	CONSIGLIERE	presente
PONTELLO INGRID	CONSIGLIERE	presente
CAGGESE MASSIMO	CONSIGLIERE	presente
FABBRO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	presente
FABBRO LOREDANA	CONSIGLIERE	presente
VARUTTI NARCISO	CONSIGLIERE	presente
PISU FEDERICA	CONSIGLIERE	assente
BAGATTO ALFONSO	CONSIGLIERE	presente
BURELLI MERI	CONSIGLIERE	presente

Assiste il segretario comunale Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.re FABBRO MICHELE in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 L. 267/2000, si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile
F.to MICHELIZZA PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragnano, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 16 del 25/02/2020 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione in data odierna;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'articolo 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 con cui si allineano i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, ed anche i loro regolamenti, con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno dopodiché cede la parola al vice sindaco per le spiegazioni.

Il Vice Sindaco, Angela Righini, comunica al consiglio comunale che si tratta di una conferma delle aliquote degli anni precedenti, tuttavia per chiarezza legge il deliberato con l'indicazione esatta delle aliquote.

Il Consigliere Varutti rappresenta che la cosa importante è che non aumentano, anzi visto e considerato i soldi che ha il Comune si potrebbe pensare di abbassarle. Comunque già il fatto che le aliquote rimangono stabili è più che sufficiente.

Votazione Favorevoli: unanimità

Contrari: 0

Astenuti : 0

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020:

aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo, il cui gettito è interamente riservato allo Stato;

aliquota pari allo 0,46 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al secondo grado;

aliquota pari allo 0,075 per cento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. beni merce);

aliquota pari allo 0,05 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli e aree edificabili;

aliquota pari allo 0,71 per cento per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti; di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con ugual votazione e pari voto, **delibera** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 17 del 24.05.2004.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
F.to FABBRIO MICHELE**

**Il Segretario Comunale
F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele**

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e all'Albo Pretorio On-line (legge n.25 del 26/02/2010) il 12/06/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 27/06/2020.

San Vito di Fagagna, li 12/06/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zucchiatti Sergio**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e all'Albo Pretorio On-line (legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 12/06/2020 al 27/06/2020.

San Vito di Fagagna, li 27/06/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zucchiatti Sergio**

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12/06/2020 con protocollo n° 2509.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 09/06/2020.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.

**Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Zucchiatti Sergio**

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile

Zucchiatti Sergio

San Vito di Fagagna, li 12/06/2020
